

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1° febbraio 2018

tra


FCA N.V. e CNH Industrial N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL,

e

le Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e AQCF Rappresentanza

premesso che

- le Parti con l'intesa del 5 dicembre 2017, nell'ambito del sistema di *welfare* contrattuale dei due Gruppi, hanno riproposto per il 2018 il programma di *flexible benefits* già concordato per il 2017;
- nel quadro delle vigenti disposizioni in materia fiscale previste per i premi di risultato contrattuali a cui sia applicabile l'imposta sostitutiva del 10% (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 182 e seguenti; Legge n. 232/2016, art. 1, comma 160), l'intesa del 5 dicembre 2017 consente ai lavoratori aventi titolo per percepire l'incentivo di produttività di cui all'art. 14 del Titolo terzo del CCSL e l'elemento retributivo per efficienza di cui all'art. 15 del Titolo terzo del CCSL di ottenere nel periodo d'imposta 2018, su base volontaria, la corresponsione di una quota di tali emolumenti nella forma di beni e servizi del "paniere *welfare*" di cui all'allegato all'intesa medesima – incrementata attraverso un apporto a carico azienda erogabile esclusivamente sotto forma di beni e servizi *welfare* – senza assoggettamento a imposte e contributi (art. 51, comma 2 e comma 3 ultimo periodo del TUIR);
- la lettera d-bis) dell'articolo 51, comma 2, del TUIR – recentemente introdotta dall'art. 1, comma 28, lettera b), della legge n. 205/2017 – ha annoverato tra gli elementi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12»;



- è comune intento delle Parti arricchire l'offerta di beni e servizi prevista dal "paniere welfare" relativo alla sopra indicata intesa del 5 dicembre 2017 alla luce del sopra esposto nuovo dettato normativo;

tutto quanto sopra premesso,

le Parti concordano quanto segue.


Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

L'allegato all'accordo sindacale di welfare aziendale FCA e CNH Industrial del 5 dicembre 2017 è sostituito da quello posto in calce alla presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

per FCA N.V.

CNH Industrial N.V.


per FIM-CISL 
UILM-UIL 
FISMIC 
UGLM 
AQCFR 

**ALLEGATO ALL'ACCORDO SINDACALE DI WELFARE AZIENDALE FCA E CNH INDUSTRIAL
DEL 5 DICEMBRE 2017**

**Tipologia dei beni e dei servizi – di cui all'art. 51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3, del TUIR –
che compongono il "Paniere Welfare"**

- Contributi di assistenza sanitaria da versare al fondo contrattuale di assistenza sanitaria (FASIF) o ad altra cassa sanitaria autorizzata, anche se eccedenti il massimale annuo complessivo contributivo di legge (euro 3.615,20 al momento della stipula dell'accordo)
- Contributi da versare ai fondi contrattuali di previdenza complementare (COMETA e Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat) nonché, ove presenti, ai fondi pensione territoriali Laborfonds e Solidarietà Veneto, anche se eccedenti il massimale annuo complessivo contributivo di legge (euro 5.164,57 al momento della stipula dell'accordo)
- Somme, servizi e prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari del dipendente (*), di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (quali asili nido, scuole materne, scuole primarie/secondarie, università e master), compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi
- Opere e servizi con finalità di educazione/istruzione (quali libri di testo, corsi di inglese, corsi non professionali), ricreazione (quali abbonamenti sportivi, cinema, skipass, quotidiani, viaggi), assistenza sociale, anche sotto forma di buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting
- Somme e prestazioni per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente (**) (quali badanti)
- Voucher che consentono l'acquisizione di beni e di servizi (quali buoni carburante o spesa) complessivamente di valore normale non superiore nell'anno a euro 258,23
- Somme per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari (***)

(*) I familiari del dipendente sono:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, o, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

(**) I familiari anziani sono quelli che hanno compiuto i 75 anni di età; i familiari non autosufficienti sono quelli non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (quali, a esempio, assumere alimenti, espletare funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti) e quelli che necessitano di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

(***) I familiari del dipendente sono quelli richiamati nella nota (*) che possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

